

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 04-02-2019) 17-04-2019, n. 10777

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. PARISE Clotilde - rel. Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7244/2018 proposto da:

C.G.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia Vecchia n. 732/d,
presso lo studio dell'avvocato Bracco Enrico, rappresentata e difesa dall'avvocato
Covre Marco, giusta procura in calce alla memoria di costituzione del 12.6.17;

- ricorrente -

contro

D.M.D., D.M.E., D.M.R., Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste;

- intimati -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 03/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2019 dal cons. PARISE CLOTILDE

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 13 settembre 2017, il Tribunale per i Minorenni di Trieste, rigettando l'istanza proposta da C.G.R. diretta ad ottenere la revoca del collocamento dei figli minori D.M.E. e D.M.D. presso la Comunità "(OMISSIS)" di (OMISSIS), ha pronunciato la sospensione della responsabilità genitoriale di C.G.R. ed ha confermato il mantenimento dei minori in comunità, nonché l'incarico ai Servizi Sociali per la ricerca di una famiglia affidataria, fissando udienza per la prosecuzione del procedimento.

2. Con decreto del 21-12-2017, depositato in data 3-1-2018 e comunicato nella stessa data, la Corte di appello di Trieste Sezione per i Minorenni - ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso detto decreto proposto da C.G.R. La Corte territoriale, rilevato che il reclamo era stato proposto avverso un provvedimento temporaneo ed urgente reso in tema di affidamento di figli minori, ha ritenuto, richiamando la sentenza di questa Corte n. 4614/1998, che il decreto del Tribunale per Minorenni impugnato avesse natura cautelare ed urgente in quanto reso nell'ambito del procedimento, instaurato dal P.M. ed ancora in corso, in tema di responsabilità genitoriale ed affidamento di minori. La Corte d'appello ha pertanto affermato che la natura provvisoria di tale provvedimento lo rendesse insuscettibile di formare un giudicato rebus sic stantibus, in virtù della modificabilità e/o revocabilità dello stesso.

3. Avverso questo decreto C.G.R. propone ricorso, affidato ad un solo motivo.

4. Non hanno spiegato difese D.M.R., il curatore dei minori D.M.E. e D.M.D. e la Procura Generale, rimasti intimati.

Motivi della decisione

1. Con unico articolato motivo di gravame la ricorrente C.G.R. denuncia la violazione dell'art. 739 c.p.c., e artt. 3 e 24 Cost., lamentando l'erroneità della declaratoria di inammissibilità del reclamo. Ad avviso della ricorrente le disposizioni di cui all'art. 737 c.p.c. e ss., che disciplinano il procedimento in camera di consiglio ex art. 333 c.c. e ss., non introducono distinzioni tra provvedimenti temporanei e definitivi e neppure i provvedimenti definitivi ex art. 333 c.c. e ss., sono suscettibili di formare giudicato, essendo resi *res sic stantibus*, come quelli temporanei emessi nel corso del procedimento. Osserva la ricorrente che, altrimenti opinando, dovrebbe ravvisarsi la violazione dell'art. 3 Cost., considerato che sono reclamabili i provvedimenti cautelari e i provvedimenti temporanei urgenti concernenti i minori resi in sede di procedimento di separazione o divorzio. Nel caso di specie il decreto reclamato, in quanto concernente l'affidamento dei minori ad un istituto o ad altra famiglia, produce "profonde ed irreversibili modifiche nelle relazioni tra i componenti del nucleo familiare" (pag. n. 7 ricorso).

2. Preliminarmente il ricorso per cassazione deve dichiararsi ammissibile, alla luce dell'orientamento più recente di questa Sezione, a cui si intende dare continuità, così sintetizzato nella massima che segue: "Il decreto della corte di appello, contenente provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché già nel vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 - che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio - ed a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 dicembre 2013, n. 154 - che ha abolito ogni distinzione - al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un'efficacia assimilabile "*rebus sic stantibus*" a quella del giudicato" (Cass. n. 6132 del 2015; Cass. n. 18194 del 2015; Cass. n. 3192/2017; Cass. n. 28998/2018).

3. Il ricorso è fondato.

L'orientamento espresso con la sentenza di questa Corte richiamata dai Giudici d'appello (Cass. n. 4614/1998) è da ritenersi superato, anche alla luce delle sopravvenute novità legislative, sulla base del più recente indirizzo di questa Sezione a cui si intende assicurare continuità. Tutti i procedimenti cd. de potestate, ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., benché non abbiano natura prettamente contenziosa, hanno attitudine al giudicato *rebus sic stantibus* in quanto non

revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi (Cass. n. 23633/2016; Cass. n. 19780/2018; Cass. S.U. 32359/2018).

È dirimente osservare che il provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale incide su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale, ed è pertanto immediatamente reclamabile (Cass. n. 12650/2015).

Nel caso di specie il decreto del Tribunale per i Minorenni di Trieste con il quale sono stati disposti la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente ed il persistente collocamento dei figli minori presso una comunità, pur se adottato nell'ambito di procedimento ancora in corso, è già idoneo a produrre effetti pregiudizievoli per i minori e per il genitore, in ragione delle sue immediate ripercussioni sulla relazione parentale e su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale.

Il provvedimento è altresì suscettibile di acquisire la definitività equiparabile al giudicato, all'esito delle fasi impugnatorie, atteso che solo la sopravvenienza di fatti nuovi lo rende modificabile o revocabile.

4. Il ricorso deve essere pertanto accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

5. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019